



**Decreto del Presidente
in qualità di Commissario ad acta**
(delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 Luglio 2008)

N. *00040* del **14 NOV. 2008**

Proposta n. 17906 del 13/11/2008

Oggetto:

Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2008: DGR 342/08 - attività libero-professionale rideterminazione della trattenuta aziendale

Estensore

Responsabile del Procedimento

Il Dirigente d'Area

COLETTI MARIA CHIARA

M. CHIARA COLETTI

M.C. COLETTI

Maria Chiara Coletti

Maria Chiara Coletti

Maria Chiara Coletti

Il Direttore Regionale

P. Artico
P. ARTICO

Il Direttore del Dipartimento

G. Magrini
DIRET. PROTEMPORE G.MAGRINI

**Decreto del Presidente
In qualità di Commissario ad Acta
(Delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2008)**

DECRETO n. 00040 del **14 NOV. 2008**

Oggetto: Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2008: DGR 342/08 - attività libero-professionale rideterminazione della trattenuta aziendale.

**IL PRESIDENTE
della Regione Lazio
In qualità di Commissario ad Acta**

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto lo Statuto della Regione Lazio;

Vista la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni;

Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n.1 del 6 settembre 2002;

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni concernente: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni";

Vista la Legge 30 dicembre 2004, n. 311 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)" ed in particolare l'art. 1, comma 180 che ha previsto per le Regioni interessate, qualora si verificasse una situazione di squilibrio economico - finanziario, l'obbligo di procedere ad una ricognizione delle cause ed alla conseguente elaborazione di un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio;

Vista l'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 che in attuazione della citata Legge Finanziaria dello Stato pone in capo alla Regione:

- l'impegno ad adottare provvedimenti in ordine alla razionalizzazione della rete ospedaliera con l'obiettivo, tra l'altro, del raggiungimento degli standard nazionali relativi alla dotazione di posti letto per mille abitanti e al tasso di ospedalizzazione (art. 4);
- l'obbligo di garantire, coerentemente con gli obiettivi sull'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, l'equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale nel suo complesso, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi assegnati in sede di bilancio preventivo economico per l'anno di riferimento (art. 6);
- la stipula - in relazione a quanto disposto dall'art. 1 comma 180 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 - con i Ministri dell'Economia e della Salute di un apposito accordo che individui gli

interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (art. 8);

Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" e, in particolare:

- l'art. 1, comma 796, lett. b) che ha istituito per il triennio 2007 – 2009 il Fondo transitorio per le Regioni con disavanzi elevati, subordinando l'accesso allo stesso alla sottoscrizione di un apposito accordo, tra i Ministri della Salute, dell'Economia e Finanze e la Regione interessata, ai sensi dell'art. 1, comma 180, della L. n.311/04;

Precisato in proposito che, come previsto dallo stesso art. 1, comma 796, lett. b) della citata L. 296/06 il predetto accordo deve essere comprensivo di uno specifico Piano di Rientro, contenente tra l'altro le misure per l'azzeramento del disavanzo entro il 2010;

Vista la L.R. 28 dicembre 2006, n. 27 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007 (art.11, L.R. 20 novembre 2001, n.25)" e, in particolare, l'art. 8 concernente le misure di attuazione del patto nazionale sulla salute;

Viste le deliberazioni della Giunta Regionale:

- n.66 del 12 febbraio 2007 concernente: "Approvazione del <Piano di Rientro> per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della Legge 311/2004";
- n.149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: "Presenza d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del <Piano di Rientro>";

Rilevato, in particolare, che:

- il predetto piano di rientro prevede interventi generali e specifici all'interno dei quali sono sviluppati obiettivi operativi ed interventi con l'indicazione, per ognuno di essi, dei tempi e dei modi di realizzazione;
- tra gli obiettivi individuati nel Piano di Rientro rivestono particolare importanza quelli relativi alla gestione del personale ed alla ottimizzazione delle risorse umane allo scopo di perseguire il contenimento della spesa;

Dato Atto in proposito che, con deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2008, il Presidente della Regione Lazio, Pietro Marrazzo, è stato nominato Commissario "ad acta" per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel Piano di Rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;

Vista la legge 120/07 con la quale sono state apportate modifiche alla disciplina dell'attività libero-professionale;

Considerato che in ottemperanza alle disposizioni contenute nella suddetta legge, la Giunta della Regione Lazio con propria deliberazione n. 342 dell'8.5.08 ha approvato un documento relativo alle linee guida per l'esercizio della libera - professione intramuraria;

Tenuto conto che il documento di cui trattasi regola l'attività libero – professionale in tutti i suoi aspetti, sia giuridici che economici;

Tenuto conto, in particolare, che il regolamento all'art. 20 individua i criteri per la determinazione delle tariffe dell'attività libero professionale, stabilendo, quale trattenuta aziendale una quota non superiore al 2,5% della tariffa lorda;

Tenuto conto, inoltre, che nel medesimo articolo, è stata prevista, all'ultimo comma, una clausola di salvaguardia che prevede : “Eventuali ulteriori costi che dovessero determinare la necessità di innalzare detta trattenuta dovranno essere preventivamente documentate dall'Azienda, che dovrà in tal caso contrattare con le OO.SS. sia le necessarie modalità per ricondurre a congruità tale trattenuta sia l'eventuale quota aggiuntiva da trattenere per il tempo strettamente necessario a ricondurre a congruità i costi aggiuntivi”;

Richiamato l'art. 1 comma 796, lett. b) della Legge 296/06 – Finanziaria 2007 – il quale prevede che: “gli interventi individuati dai programmi operativi di riorganizzazione, qualificazione o potenziamento del servizio sanitario regionale necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, oggetto degli accordi di cui all'art. 1, c. 180 della legge 311 del 30/12/04, sono vincolanti per la Regione che ha sottoscritto l'accordo e le determinazioni in esso previste, possono comportare effetti di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi già adottati dalla medesima Regione in materia di programmazione sanitaria”;

Rilevato che la suddetta norma consente, in deroga a quanto fissato dalla suddetta DGR 342/08, di rivedere la trattenuta aziendale, anche alla luce della necessità di individuare, come indicato dal Ministero, interventi e/o azioni diretti a conseguire la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel Piano di Rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;

Considerato che allo scopo di conseguire gli obiettivi compatibili con le azioni del piano di rientro, le tariffe delle prestazioni libero professionali devono essere incrementate del 10%, precisando che la quota di incremento deve essere considerata quale quota destinata al ristoro delle spese di gestione sostenute, per la suddetta attività, dalle Aziende;

Vista la Legge Regionale n. 14 dell'11 agosto 2008 relativa all'Assestamento del Bilancio – esercizio 2008;

Richiamati i propri Decreti commissariali nn. U0001 e U0002 del 2 settembre 2008;

Considerato, pertanto, opportuno procedere alla rideterminazione delle tariffe delle prestazioni effettuate in attività libero-professionale, incrementando le stesse del 10%, quale quota destinata a ristoro dell'Azienda;

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. Allo scopo di conseguire gli obiettivi compatibili con le azioni del piano di rientro, le tariffe delle prestazioni libero professionali devono essere incrementate del 10%;
2. La quota di incremento deve essere considerata quale quota destinata al ristoro delle spese di gestione sostenute, per la suddetta attività, dalle Aziende;
3. I Direttori Generali, al fine del perseguimento dell'obiettivo di cui sopra, sono tenuti a porre in essere i necessari atti, nonché, avviare le necessarie consultazioni con le parti sindacali;
4. Della eventuale inosservanza delle disposizioni di cui al presente decreto si terrà conto ai fini della valutazione dei Direttori Generali, così come previsto dal provvedimento relativo agli obiettivi dei Direttori, in fase di approvazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.L.

PIETRO MARRAZZO

